



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore
Dott. Nicola Caschili	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento **n. 15/2020** del ruolo concordati preventivi

Promosso dalla

PLP DI GIORGIO PORCU S.A.S. (C.F. e Partita I.V.A. n. 01582860928), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante signor Giorgio Porcu, con sede in Cagliari, viale la Plaia s.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Libero Pusceddu

Ricorrente

1. Con ricorso depositato in data 12.11.2020 la società PLP di Giorgio Porcu s.a.s. ha richiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo e di poter beneficiare di un termine per la presentazione della proposta e del piano.

2. L'attuale formulazione dell'art. 161, comma 6, l.f. consente all'imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano, nonché del contenuto esatto della proposta da indirizzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede inoltre che il giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano, della proposta e della prescritta documentazione, variabile tra i 60 ed i 120 giorni, in ogni caso non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.

2.1. Nell'ipotesi in cui l'imprenditore depositi ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. il ricorso con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo, l'ammissibilità del ricorso medesimo è subordinata al riscontro dei presupposti di validità della domanda, essendo pertanto necessario che il Tribunale verifichi: 1) la propria competenza territoriale; 2) per le società, che siano stati posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 152 l.f.; 3) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al fine di verificare se il ricorrente sia o meno imprenditore commerciale soggetto al fallimento in applicazione dell'art. 1 l.f., e che sia depositato l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; 4) che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 160 e 182-bis l.f. per l'accesso al concordato o all'accordo di ristrutturazione dei debiti; 5) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda *ex art.* 161, co. 6, l.f. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

2.2. Tali riscontri, nel caso in esame, hanno dato esito positivo, atteso che:

- 1) quanto alla competenza, la società ha sede in Cagliari;
- 2) con il ricorso sono stati depositati i bilanci degli ultimi due esercizi, dai quali si evince il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 secondo comma L.F.;
- 3) è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;
- 4) è stato rispettato il disposto dell'art. 152 l.f., posto che la decisione di proporre il ricorso *ex art.* 161 sesto comma L.F. risulta essere stata assunta dai due soci all'unanimità;
- 5) dai documenti prodotti emerge in capo alla società la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento, stante il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., ricavabile con tutta evidenza dai bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché l'esistenza, quantomeno, di uno stato di crisi, evincibile da quanto dichiarato in ricorso;
- 6) non ricorre la condizione d'inammissibilità di cui all'art. 161, comma 9, l.f., non avendo il debitore presentato nei due anni antecedenti altra domanda di concordato con riserva cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o

l'omologazione dell'eventuale accordo di ristrutturazione (v. la certificazione della cancelleria).

2.3. Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per concedere alla società il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f..

In ordine alla misura del termine, considerata la pendenza di due ricorsi per la dichiarazione di fallimento, esso è fissato *ex lege* in 60 giorni.

Si precisa che il predetto termine decorre dalla data di presentazione del ricorso (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29740 del 19.11.2018), e quindi dall'8.9.2020.

3. Si dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f., che la società depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano, con la precisazione che la prima di esse dovrà essere depositata entro il 30.11.2020 e le successive entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 161 sesto comma l.f., si provvede sin d'ora alla nomina del commissario giudiziale, nella persona del dottor Andrea Dodero, dottore commercialista con studio in Cagliari.

P.Q.M.

Concede alla società ricorrente il termine di giorni 60, decorrenti dal 12.11.2020, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f..

Dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f., che la società ricorrente depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano; la prima scadenza mensile viene fissata al 30.11.2020, mentre le successive all'ultimo giorno di ciascun mese.

Nomina commissario giudiziale il del dottor Andrea Dodero, dottore commercialista con studio in Cagliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Cagliari, 17.11.2020.

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice estensore

Dott. Andrea Bernardino